



**Ministero dell’Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo**  
**Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara**  
**Sede di Pescara**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M.374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTI i propri decreti con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per l’Ambito territoriale di Pescara del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2023/2025 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio con cui, in esecuzione delle Ordinanze cautelari TAR Lazio (ricorsi R.G.n.9265/2016, R.G.n.10461/2015, R.G.n.11123/2015, R.G.n.10099/2016, R.G.n.9583/2016, R.G.n.9769/2016) è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento dell’Ambito territoriale di Pescara, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia dei ricorrenti interessati;

TENUTO CONTO che il suddetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l’Amministrazione;

VISTA la sentenza n.12108 del 23/09/2022 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.9265/2016, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.7723/2020 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10461/2015, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.7201/2020 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.11123/2015, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.1161/2021 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10099/2016, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.232 dell’8/01/2021 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.9583/2016, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA il decreto n.3329 del 04/05/2022 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.9769/2016, lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTO l'art.1 quinquies della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art.1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.13901 del 03/06/2020 con particolare riferimento alle indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante A.S. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice Amministrativo";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con le sentenze richiamate in premessa;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

## DECRETA

**Art.1)** In applicazione delle sentenze TAR Lazio richiamate nelle premesse del presente provvedimento sono annullati i provvedimenti con cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei candidati i cui nominativi sono riportati nell'allegato "**Tabella A**" che è parte integrante del presente provvedimento;

**Art.2)** Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennati, con efficacia retroattiva ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA, o di altra provincia dove il candidato risulta attualmente iscritto per trasferimento, Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, i candidati i cui nominativi sono riportati nella **Tabella A** di cui al precedente art.1.

**Art.3)** I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell'elenco di cui alla Tabella A del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia, se già inclusa.

**Art.4)** Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale [www.istruzionechietipescara.it](http://www.istruzionechietipescara.it), ad ogni effetto di legge.

**Art. 5)** L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

**Il Dirigente**

**Pierangelo Trippitelli**

*Firmato digitalmente ai sensi del*

*c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*